

**COMUNE DI CANEGRATE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

# Regolamento Autonoleggio con Conducente 2000

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**  
**LEGGE REGIONE LOMBARDIA 15/1/1992 N°21, DPR 24/07/1977 N°616**

---

*-- Sportello Unico Attività Produttive -*  
*Via Manzoni, 1, Canegrate -Tel. 0331403433 fax 0331401535 C.F. P.IVA 00835500158*  
*E-mail: [sp\\_unico\\_canegrate@libero.it](mailto:sp_unico_canegrate@libero.it)*

---

## **INDICE GENERALE**

### **PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
- ART. 2 OSSERVANZA DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI
- ART. 3 DEFINIZIONI
- ART. 4 NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
- ART. 6 TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 7 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI
- ART. 8 COMMISSIONE COMUNALE AUTONOLEGGIO – COMPOSIZIONE E NOMINA
- ART. 9 COMMISSIONE COMUNALE AUTONOLEGGIO – FUNZIONAMENTO E COMPITI
- ART. 10 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
- ART. 11 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 12 COMUNICAZIONI AD ENTI DIVERSI
- ART. 13 INIZIO DELL'ATTIVITA': TERMINI
- ART. 14 INIZIO DELL'ATTIVITA': REQUISITI
- ART. 15 RINUNCE
- ART. 16 REGISTRO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI AUTONOLEGGIO
- ART. 17 VIDIMAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 18 FALLIMENTI PROCEDURA

### **PARTE 2 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI**

- ART. 19 TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

### **PARTE 3 CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- ART. 20 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 21 CONTENUTI DEL BANDO
- ART. 22 COMMISSIONE DI CONCORSO
- ART. 23 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
- ART. 24 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 25 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO  
DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

### **PARTE 4 TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI**

- ART. 26 TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

## **PARTE 5 NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

- ART. 27 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 28 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA
- ART. 29 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
- ART. 30 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
- ART. 31 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART. 32 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI
- ART. 33 SOSTITUZIONE DEI MEZZI
- ART. 34 TARIFFE
- ART. 35 SERVIZI RICHIESTI DALLA FORZA PUBBLICA
- ART. 36 SOSTA NELLE AREE AEROPORTUALI

## **PARTE 6 PROCEDURE SANZIONATORIE**

- ART. 37 VIGILANZA
- ART. 38 DIFFIDA
- ART. 39 SANZIONI
- ART. 40 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 41 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 42 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
- ART. 43 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 44 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

## **PARTE 7 NORME TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 45 ENTRATA IN VIGORE
- ART. 46 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA
- ART. 47 PERIODO DI VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

## **PARTE 8 ALLEGATI**

---

# Parte1 DISPOSIZIONI GENERALI

---

## **ART. 1    Ambito di Applicazione della Normativa**

Il presente REGOLAMENTO disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di autoveicoli pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Tale servizio è disciplinato dalle seguenti norme:

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- Articoli 19 e 85 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada)
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada)
- D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- Art.8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- L.R. 15 aprile 1995, n. 20 recante le norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente;
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;

Le presenti norme fissano, ai sensi della normativa statale e regionale vigente al 24/05/2.000 e tenuto conto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti in Comune:

A) - I limiti e le condizioni in base a cui possono essere concesse le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente

B) - Le modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto A)

## **ART. 2 Osservanza degli Altri Regolamenti Comunali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente REGOLAMENTO, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

## **ART. 3 Definizioni**

Nella presente normativa, ove non si utilizzi la descrizione analitica di una legge o articolo di normativa, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

### **SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) :**

Il servizio che provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è effettuato a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo ne' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

### **RUOLO CONDUCENTI :**

Il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'Art.6 della Legge 15/1/92 N° 21

### **COMMISSIONE AUTONOLEGGIO:**

La COMMISSIONE AUTONOLEGGIO di cui all'Art.4, comma 4, della Legge 15/1/92 N° 21, disciplinata dall'Art.9 del presente REGOLAMENTO

### **UFFICIO COMPETENTE (o semplicemente UFFICIO):**

l'Ufficio a cui i regolamenti comunali assegnano la competenza delle pratiche relative all'attività di AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, attualmente: SETTORE VIGILANZA, Servizio SPORTELLO UNICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA

### **RESPONSABILE DEL SERVIZIO:**

Il soggetto competente, ai sensi della legge 15/07/97 n°127 al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento ed all'emanazione dei relativi provvedimenti sanzionatori, attualmente il RESPONSABILE DEL SERVIZIO del SETTORE VIGILANZA.

Qualora, in applicazione dei criteri di detta legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio Comunale, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa, senza alcun obbligo di recepimento formale.

#### **ART. 4 Necessità di Autorizzazioni**

Chiunque intenda adibire un autoveicolo all'esercizio di AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, è tenuto a richiedere al RESPONSABILE DEL SERVIZIO la relativa autorizzazione amministrativa.

#### **ART. 5 Attività non Soggette ad Autorizzazione**

Non si richiede il rilascio dell'autorizzazione per N.C.C. per lo svolgimento delle attività di trasporto di malati mediante ambulanze o autolettighe, né per i trasporti funebri, disciplinati da differenti normative.

#### **ART. 6 Titolarità dell'Autorizzazione.**

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica iscritta al ruolo dei conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla CCIAA (sezione di conducenti di autovetture).

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale (lettera b comma 2 dell'art.1 della legge n. 21/92);

Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio.

In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..

## **ART. 7 Procedura per la Richiesta di Autorizzazioni**

Le domande per l'assegnazione ex novo o per trasferimento della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale indirizzata al RESPONSABILE DEL SERVIZIO. Nella domanda devono essere indicate generalità luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) documentazione di eventuali titoli di valutazione in conformità a quanto previsto dall'Art.23 del presente regolamento;
- b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- c) indicazione delle disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- d) limitatamente ai casi di trasferimento di autorizzazione, l'indicazione e documentazione, sia per il cessionario che per il cedente, dei requisiti indicati all'Art.26;

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritto al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 08/08/1985 n. 443 per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità anche in leasing del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- e) non avere trasferito a terzi alcuna precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

1. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli Artt.178 e seguenti del codice penale;
2. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1972 n. 646 o 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
3. l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
4. l'aver riportato una o più condanne con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

In sostituzione dell'allegazione dei documenti suaccennati, salvo i certificati medici, l'interessato può comunque autocertificare ai sensi della Legge 127/98 e successive modificazioni e integrazioni. il possesso di uno o più requisiti.

## **ART. 8 Commissione Comunale Autonoleggio - Composizione e Nomina**

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;
- b) dal **RESPONSABILE DEL SERVIZIO competente al rilascio della licenza** o suo delegato;
- c) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
- d) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria degli Autonoleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni dei Consumatori;

Per i membri designati dalle associazioni potrà essere nominato un supplente.



## **ART. 9 Commissione Comunale Autonoleggio - Funzionamento e Compiti**

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

La convocazione deve essere effettuata per iscritto almeno otto giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno, e formulata in maniera sufficientemente dettagliata.

L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e la località della riunione, nonché quella dell'eventuale seconda convocazione che deve avvenire non meno di un'ora dopo la prima.

L'invio degli inviti ai membri supplenti è facoltativo: è responsabilità del titolare informare della riunione il proprio supplente.

Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

La Commissione in prima convocazione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione basta la presenza di due componenti.

Svolge la funzione di Segretario della Commissione un dipendente del servizio SPORTELLO UNICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA o in caso di impedimento un altro dipendente comunale di qualifica non inferiore alla C1 (ex VI liv.).

La Commissione decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione collabora con l'Amministrazione formulando suggerimenti, osservazioni e proposte per la gestione e il miglioramento del servizio.

Essa inoltre:

- redige il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze, secondo quanto prescritto dall'Art.21;
- formula pareri consultivi sui seguenti argomenti:
  - fissazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da adibirsi al servizio di N.C.C. (ART:19);
  - individuazione delle attività incompatibili con quella di N.C.C. (Art.24)
  - determinazione delle tariffe (ART.34);
  - sospensione delle autorizzazioni (ART.40);
  - revoca delle autorizzazioni (ART.41);
  - pronuncia di decadenza delle autorizzazioni (ART.43)

- modifiche al presente regolamento.

La Commissione dura in carica quattro anni a far tempo dall'esecutività della delibera di nomina.

## **ART. 10 Istruttoria delle Domande**

Il rilascio di autorizzazioni ex novo è possibile soltanto previo espletamento di pubblico concorso.

Le domande presentate al di fuori dei bandi di concorso non possono essere accolte, neppure nel caso che vi siano dei posti disponibili da assegnare.

Nel caso che venissero presentate domande al di fuori di un bando, il responsabile del procedimento comunicherà immediatamente all'interessato l'inaccogliabilità della domanda stessa.

Se il richiedente dispone dei requisiti soggettivi e vi sono delle autorizzazioni disponibili ancora non messe a concorso, il FUNZIONARIO avvierà la procedura di indizione del bando, comunicando al richiedente che il bando verrà emesso al più presto, ed assicurandosi che all'interessato venga inviato invito alla partecipazione.

Se il richiedente non dispone dei requisiti, oppure non vi sono autorizzazioni disponibili, o è già stato svolto un concorso la cui graduatoria non è ancora scaduta, nella comunicazione di reiezione dell'istanza si dovrà informare esattamente il richiedente del motivo della reiezione.

In caso di domanda di trasferimento dell'autorizzazione, per atto tra vivi o mortis causa, verrà immediatamente dato corso all'istruttoria della pratica

Le eventuali domande presentate da soggetti che non risultino iscritti al ruolo alla data di presentazione vanno messe agli atti, comunicando all'interessato la reiezione dell'istanza per mancanza di requisiti essenziali: infatti e' l'iscrizione nel Ruolo che legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale e' stata disposta.

Tali domande non costituiscono alcun titolo di priorità e potranno comunque essere ripresentate solo dopo l'ottenimento dell'iscrizione.

Il semplice superamento dell'esame di idoneità professionale non costituisce titolo valido per la presentazione delle domande.

Qualora dalla domanda o dalla documentazione allegata risulti chiaramente l'improponibilità della stessa per vizi formali o per carenza di elementi essenziali a valutare l'oggetto della richiesta, la domanda stessa non potrà essere presa in considerazione per il proseguimento dell'istruttoria; in tal caso l'ufficio competente dovrà dare immediata comunicazione all'interessato, precisando la fattispecie dei "vizi formali" e/o elencando gli "elementi essenziali" mancanti, e richiedendo i relativi dati integrativi.

La domanda potrà essere ripresentata integrata di tutti i dati carenti, e la data che farà fede a tutti gli effetti sarà quella della ripresentazione.

Nel caso invece la domanda risulti carente in elementi non essenziali (quali ad esempio, del codice fiscale, ecc.), o non contenga gli allegati necessari alla documentazione di quanto in essa contenuto, l'ufficio proseguirà l'istruttoria, richiedendo per iscritto gli elementi mancanti.

Qualora la domanda sia completa in tutti gli elementi previsti, o non appena sia stata completata a seguito della richiesta di integrazione, si dà immediatamente luogo alla richiesta delle comunicazioni previste dalla normativa antimafia.

## **ART. 11 Procedura per il Rilascio delle Autorizzazioni**

L'autorizzazione è rilasciata dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO, per pubblico concorso nei casi di autorizzazioni ex novo, in base ai criteri del presente REGOLAMENTO e ai criteri generali delle vigenti leggi, utilizzando il modello di cui al facsimile All.1.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, presa conoscenza degli esiti dell'istruttoria o del concorso provvede alla determinazione conseguente, motivando per iscritto eventuali decisioni difformi dal parere dell'ufficio.

Il provvedimento del RESPONSABILE DEL SERVIZIO va immediatamente notificato, a mezzo ordinario o con raccomandata A.R., all'interessato per l'effettuazione di tutti gli atti conseguenti.

Per potere ritirare l'autorizzazione, l'interessato dovrà effettuare il versamento delle eventuali tasse di rilascio, nella misura fissata dalla legge, e con le scadenze che verranno comunicate con la notifica di rilascio, nonché provvedere a consegnare all'Ufficio i documenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione.

Qualora entro 60 giorni dalla presentazione, salvo le legittime interruzioni dei termini di cui all'articolo precedente, non intervenga la determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO, la domanda si intende comunque accolta, qualora non risulti in contrasto con le norme di legge o del presente regolamento.

Il richiedente che ritenga di trovarsi in tutte le condizioni, personali e dell'esercizio, previste dalla legge per ottenere l'autorizzazione, qualora intenda avvalersi del silenzio assenso ne dà comunicazione all'Ufficio provvedendo ad allegare la ricevuta del versamento della tassa di concessione comunale, qualora dovuta, nonché tutti gli altri documenti richiesti dal presente piano.

I termini per la revoca in caso di mancata attivazione decorreranno dalla data di tale dichiarazione.

Da tale data il richiedente potrà comunque fare valere la propria qualifica di titolare di autorizzazione a tutti gli effetti previsti dalla legge (es. richiesta di finanziamenti, iscrizione al Registro Ditte, ecc.).

Qualora l'Amministrazione ritenga che tali requisiti non sussistano, provvederà immediatamente a darne notifica all'interessato indicandone i motivi e diffidandolo dal comportarsi come se fosse legittimamente autorizzato.

Nel caso l'interessato inizi comunque l'attività senza essere in possesso di tutti i requisiti di legge l'Amministrazione potrà comunque assumere tutti i provvedimenti sanzionatori o inibitori conseguenti.

Qualora l'Amministrazione ritenga legittimamente formatosi il silenzio assenso di cui al D.M. 384/94, indipendentemente dalla comunicazione dell'interessato, provvederà comunque, allo scopo di garantire la certezza dei tempi e delle scadenze, ad emanare il provvedimento di autorizzazione, indicando sullo stesso gli estremi della formazione del silenzio assenso.

## **ART. 12 Comunicazioni ad Enti Diversi**

Dei rilasci, revoche, sospensioni delle autorizzazioni amministrative viene data comunicazione ai seguenti enti, inviando copia del provvedimento qualora previsto dalla legge:

1. Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
2. Comando della Polizia Municipale
3. Centro Nazionale Dati Anagrafici per la determinazione dei codici fiscali
4. Ufficio Tributi del Comune

## **ART. 13 Inizio dell'attività: Termini**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

## **ART. 14 Inizio dell'attività Requisiti**

Per potere dare inizio all'attività il titolare deve disporre di:

- autorizzazione comunale di esercizio o documenti sostitutivi in caso di trasferimento, subingresso o smarrimento o distruzione degli originali;
- ricevuta dei versamenti delle eventuali tasse di Concessione e i diritti relativi alla attività svolta.

## **ART. 15 Rinunce**

In caso di rinuncia definitiva all'autorizzazione, essa deve venire restituita all'Ufficio competente che la dichiara decaduta.

All'interessato viene rilasciata, su richiesta, apposita dichiarazione valida a tutti gli effetti ed usi consentiti dalla legge.

## **ART. 16 Registro Comunale per le Attività di Autonoleggio**

Presso il competente Ufficio è istituito un registro per le autorizzazioni di N.C.C. esistenti nel territorio comunale.

La tenuta di tale registro ha come scopo di mettere in grado l'ufficio e gli organi di vigilanza di adempiere alla applicazione, al controllo e ad una corretta gestione del contingentamento fissato dal presente REGOLAMENTO.

Il registro dovrà essere sempre aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili in ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche dei singoli esercizi e sulla superficie globalmente utilizzata per ogni tipo di attività.

Su tale registro andranno annotate:

- a) tutte le autorizzazioni esistenti alla data di attivazione del registro medesimo, con l'indicazione dei seguenti estremi:
  - numero e data del provvedimento;
  - titolare dell'attività;
  - estremi dell'iscrizione al Ruolo Conducenti;
  - indirizzo della rimessa;
- b) tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni, cessazioni, nomina di rappresentante o modifiche ad uno qualunque degli elementi indicati al comma precedente.
- c) L'annotazione dei provvedimenti adottati e delle violazioni.

Tale registro potrà essere tenuto anche a fogli mobili e/o con sistemi elettronici o meccanografici purché da queste sia possibile ricavare, oltre allo stato di fatto attuale, tutte le variazioni intervenute nel tempo.

Per consentire agli uffici comunali il tempestivo aggiornamento dei dati in loro possesso, tutti coloro che ottengono una nuova autorizzazione, o apportino, con autorizzazione comunale o per proprio diritto una qualunque variazione alle caratteristiche dell'esercizio, dovranno fornire, per il nuovo stato di fatto, tutte le

informazioni utili a tale scopo. La rilevazione dei dati verrà fatta a cura dell'Amministrazione Comunale, eventualmente con una propria modulistica.

### **ART. 17 Vidimazione delle Autorizzazioni**

L'autorizzazione all'esercizio ha validità illimitata. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'intestatario dovrà presentare presso il Servizio SPORTELLO UNICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA dichiarazione di prosecuzione dell'attività e di permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione di conducente di veicoli da rimessa.

### **ART. 18 Fallimenti Procedura**

Quando sia stato dichiarato il fallimento di un operatore, titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata a norma della vigente legislazione, il curatore deve provvedere al deposito dei suddetti documenti presso il Servizio SPORTELLO UNICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA.

Detto ufficio rilascia un documento comprovante l'avvenuto deposito, che ha durata per il tempo indicato dal curatore del fallimento e comunque fino all'adozione, da parte degli organi giudiziari preposti al fallimento, dei provvedimenti relativi alla sorte del locale coperto dall'autorizzazione in oggetto.

Nel caso di esercizio provvisorio dell'attività disposto dal Tribunale, ai sensi dell'Art.90 R.D. 16.3.1942 n. 267, il curatore è tenuto a produrre al Servizio SPORTELLO UNICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA il relativo decreto del Tribunale, a richiedere la cessazione del deposito dell'autorizzazione e, nell'ipotesi in cui si intenda proporre altra persona nella gestione delle attività, ad indicarne il nominativo.

In caso di sospensione dell'esercizio provvisorio o comunque di termine della gestione ad esso inerente, il curatore è tenuto a darne comunicazione al RESPONSABILE DEL SERVIZIO ed a provvedere al deposito dell'autorizzazione.

Quando l'attività sia stata definitivamente ceduta a terzi da parte della curatela, oppure si è verificata per qualsiasi ragione la definitiva cessazione dell'impresa fallita, si applicano le norme relative ai subingressi per atto tra vivi, o relative alla cessazione di negozi.

Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per i casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

---

## Parte 2 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

---

### **ART. 19 Tipo e Caratteristiche Degli Autoveicoli**

Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. debbono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Tale contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore dell'autovettura e all'interno di questa.

I suddetti contrassegni vengono forniti dall'UFFICIO all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Tutti i nuovi mezzi di trasporto di cui al presente Regolamento devono avere un portabagagli di ampiezza tale da poter collocare una carrozzina per portatori di handicap.

I veicoli immatricolati dopo il 01.01.1992 devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti.

I mezzi già operanti per il trasporto pubblico si debbono adeguare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, a quanto previsto dal presente articolo.

Il Consiglio Comunale, sentita la COMMISSIONE AUTONOLEGGIO e tenute presenti le disposizioni emanate in merito dal Ministero dei Trasporti e dagli altri organi competenti, potrà stabilire, in rapporto alle esigenze locali, modifiche e adeguamenti al tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente.

## Parte 3 CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

### ART. 20 Modalità di Assegnazione delle Autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L.21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio.

### ART. 21 Contenuti Del Bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo;

### ART. 22 Commissione di concorso

Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso nominata dalla Giunta Comunale.

La Commissione è composta da:

- a) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO competente al rilascio della licenza o suo delegato *in funzione di Presidente*;
- b) dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale;
- c) da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria degli autonoleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;



d) da un rappresentante delle Associazioni degli utenti come previsto dall'Art. 4, comma 4°, della Legge 21/92

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla C1 (ex VI<sup>^</sup> liv.).

E' facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad una prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

In presenza di richieste per l'espletamento della prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la Commissione è integrata da esperti in lingue straniere.

La Commissione fissa la data dell'eventuale esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.

Per ciascuno dei componenti della Commissione può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute solo in caso di impedimento permanente del titolare.

La Commissione è convocata dal Presidente.

Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

La Commissione, una volta conclusa la valutazione dei titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette al Responsabile del Servizio per l'approvazione.

## **ART. 23 Titoli Oggetto di Valutazione**

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per 1' esercizio del servizio di N.C.C. La **COMMISSIONE DI CONCORSO** *procede alla fissazione di specifici criteri di valutazione assegnando i relativi punteggi.*

Il concorso deve essere indetto dal **RESPONSABILE DEL SERVIZIO** ogni qualvolta si siano rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse, oppure qualora non risultino assegnate una o più delle autorizzazioni previste ed un avente titolo ne faccia richiesta.

Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **ART. 24 Assegnazione e Rilascio Dell'Autorizzazione**

La COMMISSIONE DI CONCORSO, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige la graduatoria di merito e la trasmette alla Giunta per l'approvazione

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di concorso ha validità di 1 anno. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, preso atto della graduatoria di merito suddetta, provvede al rilascio dell'autorizzazione.

Il rilascio è subordinato alla dimostrazione dei requisiti previsti dalla legge e dal presente REGOLAMENTO per l'esercizio della professione di conducente di autoveicolo da rimessa.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di conducente di autoveicoli da rimessa.

Le attività incompatibili sono definite dalla Giunta Comunale sentito il parere della COMMISSIONE AUTONOLEGGIO.

## **ART. 25 Determinazione del Numero di Autoveicoli Destinati al Servizio di Noleggio da Rimessa con Conducente**

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di N.C.C., ed ogni variazione, è stabilito con deliberazione del Consiglio Regionale, sentita la Provincia, ai sensi dell'Art.7, commi 2/6 della Legge Regionale 15/4/1995 n°20.

I concorsi verranno indetti per coprire il numero di posti liberi, risultante della differenza tra il numero delle autorizzazioni in essere e quello del contingente fissato dalla Regione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il numero di autorizzazioni rilasciate e di quelle ancora disponibili vanno comunicati alla Provincia.

## Parte 4 TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

### ART. 26 Trasferimento dell'Autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile ad altro abilitato all'esercizio della professione solo nei casi consentiti dalla legge.

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata purché iscritta al ruolo di cui all'Art.6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro della patente di guida.

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora questi sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine di due anni a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritti nel ruolo di cui all'Art.6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione.
- c) Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio del servizio di N.C.C..

Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale la stessa risulti trasferita a persone di minore età o prive dell'idoneità professionale è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo per la

durata massima di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## Parte 5 NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

### ART. 27 Modalità di Svolgimento del Servizio

Il servizio di autonoleggio con conducente ha l'obiettivo di garantire un servizio stabile e continuativo per l'utenza esistente nel territorio e deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
- divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore salvo quanto disposto dalla legge n. 21-92.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. R. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

### ART. 28 Sostituzione alla Guida

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere sostituiti temporaneamente alla guida dell'autoveicolo da persone in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'Art.6 della legge n. 21/92 nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare della autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il 3° grado e degli affini entro il 2° grado sempreché iscritti nel ruolo di cui all'Art.6 della legge n. 21/92 conformemente a quanto previsto dall'Art230-bis del codice civile.

## **ART. 29 Comportamento del Conducente in Servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto.

E' fatto divieto di:

- a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) utilizzare per la guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività e che non abbiano stabilito con il titolare un regolare rapporto di lavoro subordinato o autonomo nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

### **ART. 30 Interruzione del Trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

E' comunque facoltà del conducente interrompere il servizio in caso che l'utente presenti evidenti alterazioni fisiche o psichiche o che comunque generi situazioni di pericolo.

### **ART. 31 Trasporto Portatori di Handicap**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dalla legge aprile 1978 n. 384.

### **ART. 32 Trasporto Bagagli e Animali**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

### **ART. 33 Sostituzione Dei Mezzi**

Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.

In tale ipotesi sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta annotazione relativa alla modifica intervenuta.

### **ART. 34 Tariffe**

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi determinati su tale base dalla Giunta Comunale su proposta della COMMISSIONE AUTONOLEGGIO e adeguate in base ai criteri stabiliti da Ministero dei Trasporti con D.M. 20/4/93 ed eventuali successive modificazioni.

### **ART. 35 Servizi Richiesti dalla Forza Pubblica**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

E' comunque obbligatorio lo svolgimento del servizio, da chiunque richiesto, per soccorrere feriti o persone colte da malore.

In caso di mancato pagamento del servizio da parte del richiedente o del soggetto nel cui interesse è stato svolto il servizio, interverrà l'Amministrazione Comunale, con facoltà di rivalsa sul debitore.

### **ART. 36 Sosta nelle aree aeroportuali**

Ai sensi dell'Art 6 comma 1 dell'allegato al D.P.G.R.31/07/98 – N°66253, possono sostare nelle apposite aree aeroportuali individuate come rimessa, gli autonoleggiatori muniti di abilitazione rilasciata dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO del SETTORE VIGILANZA



## Parte 6 PROCEDURE SANZIONATORIE

### **ART. 37 Vigilanza**

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di Polizia di cui all'Art.13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità verifiche sull'idoneità al servizio dei mezzi..

La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione è effettuata previo nulla-osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.

Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

### **ART. 38 Diffida**

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

## **ART. 39 Sanzioni**

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n.383 e dall'Art.16 della L.24 novembre 1981 n. 689, è fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L.50.000 ad un massimo di L.500.000 per la violazione del primo comma dell'Art.19;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L.500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione dell'Art.4, del primo comma dell'Art.30 o dell'Art.33.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO anche se l'interessato si è avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art.107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso a titolo di pagamento in misura ridotta il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notificazione del verbale di accertamento mediante versamento della somma nei modi prescritti.

Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni cinque anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

## **ART. 40 Sospensione dell'Autorizzazione**

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazioni delle prescrizioni relative ai criteri generale per lo svolgimento del servizio di autonoleggio di cui all. Art.26 del presente Regolamento;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto:

- c) violazioni di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione. per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.37 del presente regolamento;
- e) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- f) svolgimento del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

### **ART. 41 Revoca della Autorizzazione**

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO sentita la COMMISSIONE AUTONOLEGGIO dispone la revoca della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare della autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di irrogazione di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente Art.38;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente Art.25;
- d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- i) L' autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'Art.7 del presente regolamento.

In ogni momento qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti prescritti per il servizio di N.C.C. il RESPONSABILE DEL SERVIZIO provvede alla revoca dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il RESPONSABILE DEL SERVIZIO dispone la revoca dell' autorizzazione.

### **ART. 42 Procedimento Sanzionatorio**

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato il quale può entro i successivi quindici giorni far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, sentita la Commissione decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C).

### **ART. 43 Decadenza dell'Autorizzazione**

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO sentita la COMMISSIONE AUTONOLEGGIO dispone la presa d'atto della decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'Art.13 del presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) morte del titolare della autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'Art.13 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'Art.26;
- d) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **ART. 44 Irrogazione delle Sanzioni**

Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, di quanto previsto dalla L.24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di cui sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

## **Parte 7 NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 45 Entrata in Vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

### **ART. 46 Adeguamento della Normativa**

Il presente REGOLAMENTO potrà essere modificato, con le stesse procedure seguite per l'approvazione, ogni volta che lo si ritenga necessario.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine ogni volta che si verificassero modifiche alla legislazione generale, o speciale che rendono inadeguate tutte o parte delle disposizioni del presente regolamento.

Delle eventuali modifiche dovrà essere data immediatamente notizia a tutti i titolari di autorizzazioni.

### **ART. 47 Periodo di Validità del REGOLAMENTO**

Le norme del presente REGOLAMENTO sostituiscono quelle del precedente REGOLAMENTO sullo stesso argomento approvato con delibera di C.C. n° 32 del 25/2/73 (modificato con delibera di C.C. n° 52 il 5/5/88) e avranno validità fino ad espressa revoca o modifica.

Con l'entrata in vigore del presente REGOLAMENTO si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

**Parte 8 ALLEGATI**

**ALL. 1 Fac simile di Autorizzazione**

**COMUNE DI CANEGRATE**

PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO SPORTELLO UNICO - POLIZIA AMMINISTRATIVA

**AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI  
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

N \_\_\_\_\_ del registro

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la Legge 15/1/1992 N°21  
VISTA la Legge regionale della Lombardia 15/4/1995 N° 20  
VISTO il vigente regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente  
VISTA la domanda presentata dall'interessato e la documentazione allegata  
ACCERTATO che il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni

**AUTORIZZA**

\_\_\_\_\_, , nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente a \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

ad esercitare l'attività di servizio pubblico di AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE con autovettura di marca \_\_\_\_\_, modello \_\_\_\_\_, targata \_\_\_\_\_ con rimessa sita in questo comune in \_\_\_\_\_

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni::

La presente autorizzazione è strettamente personale.

Ha durata fino al 31 dicembre dell'anno del rilascio ed è valida esclusivamente per l'autovettura in essa indicata; si intende automaticamente rinnovata anno per anno mediante presentazione al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del titolare, della dichiarazione di continuazione dell'attività.

Va tenuta nell'autovettura quando la stessa è in servizio e deve comunque essere esibita ad ogni richiesta dell'autorità.

CANEGRATE , li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

## All. 2 Fac simile delibera di Bando

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n°21 del 15 gennaio 1992 e la Legge Regionale n° 20 del 15 aprile 1995;  
Preso atto che nella dotazione organica del servizio di cui all'art.25 del Regolamento comunale per l'AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE risultano da assegnare n. 2 autorizzazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale sopra richiamato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_;

Considerato che per l'assegnazione delle n. 2 autorizzazioni di Autonoleggio con conducente occorre procedere mediante pubblico concorso;

Visto lo schema di bando di concorso;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 e di cui all'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riportati in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1 di bandire concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;

2 di approvare il relativo bando di concorso, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3 di approvare una spesa di Lit. \_\_\_\_\_ per la pubblicazione del bando sul BURL, su due quotidiani e per i manifesti;

4 di imputare la suddetta spesa di Lit \_\_\_\_\_ al seguente stanziamento del bilancio \_\_\_\_\_:

SERVIZIO

INTERVENTO

CAP.

Successivamente, con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

---

## ALL. 3 Fac Simile Bando Di Concorso

---

### BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

#### IL SINDACO

Vista la legge n.21 del 15/01/92;

Visto il vigente Regolamento Comunale;

Vista la determinazione del contingente di servizio adottato dalla Giunta regionale;

Considerato che risultano assegnate n. 2 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente;

Considerato inoltre che per l'assegnazione dei posti disponibili è necessario indire apposito bando di concorso pubblico;

Visto lo schema di bando di concorso approvato dalla apposita Commissione Comunale in data \_\_/\_\_/\_\_;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_;

#### RENDE NOTO

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione di n.2 licenze disponibili per il servizio autonoleggio con conducente.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed indirizzata all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive, sottoscritta dal richiedente, dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12 del \_\_/\_\_/\_\_

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Nella domanda dovranno essere dichiarate le generalità complete del concorrente e dovrà essere inserita una dichiarazione con la quale il concorrente stesso dovrà precisare espressamente, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. Cittadinanza;
2. Residenza;
3. Non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
4. Indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso;
5. Impegno a realizzare in questo Comune idoneo locale da adibire a rimessa;
6. Impegno a non esplicitare, pena la revoca della autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi; né alcune delle attività indicate come incompatibili;



7. Di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio;
8. Il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del Codice della Strada.
9. Gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane, se trattasi di ditta già in attività
10. La proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo da adibire al servizio;
11. Di non aver trasferito autorizzazioni da almeno 5 anni.
12. Di non essere incorso in condanne a pene che comportino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. Del c.p.;
13. Di non incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/56 n.1423; 31/05/65 n.575; 13/09/72 n.646; 12/12/82 n.726;
14. Di non essere stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16/03/42 n.267;
15. Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazioni di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
16. Di non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
17. Di non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
18. I titoli professionali di cui dispone, allegando la relativa documentazione o autocertificandone il possesso.
19. Le eventuali lingue straniere conosciute per le quali chiede di essere sottoposto all'esame.

La graduatoria di merito sarà redatta dall'apposita Commissione e avrà validità per anni tre. Qualora si verificasse parità di punteggio tra persone diverse, si procederà nel termine di sette giorni dalla stesura della graduatoria da parte della Commissione, a sorteggiare l'ordine definitivo della graduatoria. Tale sorteggio sarà effettuato in forma pubblica alla presenza del Segretario Comunale.

I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti sino ad esaurimento della graduatoria.

La Giunta Comunale, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO provvederà a dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale.

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, deve presentare, entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova, entro i predetti 60 giorni, di avere attrezzato in questo Comune idoneo locale da adibire a rimessa.

E' fatto obbligo al titolare della autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della autorizzazione e di iniziare l'attività non oltre 3 mesi dalla notifica dell'avvenuto rilascio, salvo proroghe di altri 3 mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio per comprovate esigenze.

CANEGRATE, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**

## Al. 4 Fac simile delibera di nomina della commissione di concorso

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva bandito concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente:

Visto il relativo bando di concorso Prot. n. \_\_\_\_\_, pubblicato in data \_\_\_\_\_;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione di Concorso;

Preso atto che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Comunale di esercizio del Servizio di Autonoleggio con conducente, la Commissione è composta dal Comandante della Polizia Municipale, dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO del settore VIGILANZA, e da un rappresentante designato dall' Associazione di categoria degli autonoleggiatori e da un rappresentante delle Associazione degli Utenti;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 e di cui all'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, riportati in allegato;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di Legge;

### DELIBERA

- di nominare la Commissione del concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente:

COMANDANTE della POLIZIA MUNICIPALE \_\_\_\_\_  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO del settore VIGILANZA \_\_\_\_\_  
RAPPRESENTANTE AUTONOLEGGIATORI \_\_\_\_\_  
RAPPRESENTANTE DEI CONSUMATORI \_\_\_\_\_  
SEGRETARIO \_\_\_\_\_